

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(SARAGAT)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(GIOLITTI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(MEDICI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTARELLA)

**NELLA SEDUTA DEL 18 MARZO 1964**

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1964, n. 94, recante modificazioni temporanee al regime daziario delle ghise da fonderia

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, constatato un crescente squilibrio tra l'offerta e la domanda dell'acciaio sul mercato comune dovuto, in gran parte, ad un incremento costante delle importazioni di prodotti siderurgici in provenienza da Paesi terzi, ha rivolto agli Stati membri, a norma dell'articolo 14 del Trattato che ha istituito la predetta Comunità, due Raccomandazioni intese al rafforzamento della protezione doganale che colpisce i

prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità stessa.

Con la prima di dette Raccomandazioni, emanate il 15 gennaio 1964, i Governi degli Stati membri furono invitati ad allineare le rispettive tariffe doganali per i cennati prodotti siderurgici compresi nell'annesso I al Trattato, a quelle in vigore in Italia alla data del 1° gennaio 1964, in quanto più elevate tra quelle della Comunità.

Con la seconda Raccomandazione venne disposta un'ulteriore misura di salvaguar-

dia per le ghise da fonderia, quali prodotto di base dell'industria siderurgica, le cui crescenti importazioni da Paesi terzi avevano provocato un accentuato turbamento del mercato comunitario, tale da impedirne il normale funzionamento.

L'ulteriore protezione consiste nell'applicazione da parte degli Stati membri della C.E.C.A. del dazio del 5 per cento sul valore, in egual misura a quello già in vigore nel nostro Paese, con l'obbligo di una riscossione minima di 7 unità di conto la tonnellata. Tale dazio alternativo persegue lo scopo di garantire, nel particolare settore, la necessaria omogeneità di percezione dei dazi doganali da parte degli Stati membri.

Dall'ambito di applicazione di quest'ultima misura daziaria è stata esclusa la ghisa da fonderia ottenuta con carbone di legna, in quanto non prodotta nella Comunità.

Da quanto sopra esposto si deduce che tra gli adempimenti prescritti dalle su riferite Raccomandazioni, che a norma del-

l'articolo 14 del Trattato sono obbligatorie per gli Stati membri, il nostro Paese deve provvedere soltanto a modificare il vigente regime daziario delle ghise da fonderia, diverse da quelle ottenute con carbone di legna, nel senso che l'attuale dazio del 5 per cento sul valore, gravante sui prodotti stessi, dovrà essere riscosso nella misura minima di 7 unità di conto per tonnellata (unità di conto pari a lire 625 circa).

In conformità a quanto stabilito dall'Alta Autorità della C.E.C.A. tale misura daziaria dovrà essere applicata fino al 31 dicembre 1965.

Considerata l'assoluta necessità e l'urgenza di attuare sul piano nazionale quanto disposto dall'Alta Autorità della C.E.C.A. con la cennata Raccomandazione, è stato adottato il decreto-legge 18 marzo 1964, n. 94, con il quale sono state apportate le necessarie modificazioni al vigente regime daziario dei prodotti di cui trattasi.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1964, n. 94, recante modificazioni temporanee al regime daziario delle ghise da fonderia.

## ALLEGATO

*Decreto-legge 18 marzo 1964, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 18 marzo 1964.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

VISTA la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

VISTA la legge 11 febbraio 1958, n. 159 che ratifica e dà esecuzione al Trattato firmato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956, che apporta modifiche al Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 18 aprile 1951;

VISTA la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

VISTA la Raccomandazione 2-64 del 15 gennaio 1964 dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ai Governi degli Stati membri, pubblicata nel n. 8 del 22 gennaio 1964, della « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », relativa all'instaurazione di una protezione speciale per le importazioni di ghise da fonderia, fino al 31 dicembre 1965;

RITENUTA la straordinaria necessità e l'urgenza di apportare modificazioni al vigente regime daziario delle ghise da fonderia in adempimento degli obblighi derivanti dalla predetta Raccomandazione;

SULLA proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

## DECRETA:

## Art. 1.

Per i sottoindicati prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre

1965, nella misura del 5 per cento sul valore con una riscossione minima di 7 unità di conto per tonnellata:

ghise ematiti, contenenti in peso 1,50 per cento o meno di manganese, altre, diverse da quelle ottenute con carbone di legna (voce della tariffa doganale ex 73.01-B-II-b);

ghise fosforose, contenenti in peso più di 1 per cento di silicio (voce della tariffa doganale 73.01-C-II).

#### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 marzo 1964.

#### SEGNI

MORO, TREMELLONI, SARAGAT, COLOMBO,  
GIOLITTI, MEDICI, MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE